

# CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO NELL'AMBITO DEI CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI N. \_\_\_\_\_

(Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 142/1998; Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca n. 249/2010)

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con sede in Urbino, codice fiscale n. **82002850418**, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. **Giorgio Calcagnini**, nato a **Urbino PU** il **30/09/1956**, C.F. **CLCGRG56P30L5000**, domiciliato per la carica in **Urbino, Via Saffi 2**,

e

L'Istituto Scolastico **ISTITUTO COMPRESIVO RODARI-ALIGHIERI-SPALATRO** Appartenente al sistema Nazionale di Istruzione della Regione **Puglia** (se Istituto Paritario specificare: decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ emesso da \_\_\_\_\_), con sede legale a **VIESTE CAP 71019** Provincia **FG** Via **VIA G. SPINA** P.IVA o C.F. **92066060713** d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Dirigente Scolastico / Rappresentante legale **PIETRO LOCONTE** nato/a a **SAN GIOVANNI ROTONDO** il **05/11/1970**

premesso

- che l'art. 18 della Legge 196 del 24 giugno 1997 e il successivo regolamento attuativo, decreto n.142 del 25 marzo 1998 è volto a promuovere la realizzazione di momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;
- che l'art. 6 c. 4 del DM 249/2010 "Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2 c. 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", relativo all'istituzione del Corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, prevede lo svolgimento di un tirocinio diretto e indiretto presso le Istituzioni scolastiche;
- che l'art. 10 c. 3 b e l'art. 11 c. 3 del succitato DM prevede l'istituzione dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo, nell'ambito dei quali riveste particolare rilevanza lo svolgimento di un tirocinio diretto e indiretto da svolgere presso le Istituzioni scolastiche;
- che gli artt. 13 c. 1 e 14 c. 2 del DM 249/2010 relativi rispettivamente all'istituzione di "percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità" e "corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera", per i quali i percorsi formativi comprendono lo svolgimento di un tirocinio da svolgersi presso le Istituzioni scolastiche;
- visto il D.M. 93/2012 relativo alle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio, ai sensi dell'art. 12 del DM 249/2010, e in particolare all'art. 8, in base al quale gli atenei riconoscono alle istituzioni scolastiche una quota dei contributi di iscrizione ai relativi percorsi e che tale quota è oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
- preso atto che l'USR ha reso noto l'Elenco Ufficiale Accreditamento Istituzioni Scolastiche sedi di tirocinio ai sensi dell'art. 12 comma 3 – D.M. n. 249/2010;
- che è interesse delle parti promuovere e rafforzare la collaborazione fra l'Ateneo e le Istituzioni Scolastiche per il perseguimento del comune obiettivo di concorrere alla realizzazione dell'ottimale formazione degli studenti iscritti ai percorsi formativi per la formazione iniziale degli insegnanti;

conviene e stipula quanto segue:

## Articolo 1 – Finalità della convenzione

In forza della presente convenzione il "soggetto promotore" e il "soggetto ospitante" si impegnano a collaborare ai fini della realizzazione di progetti formativi e di orientamento finalizzati al conseguimento degli obiettivi fissati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel DM 249/2010 in materia di formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (art. 2 c. 416 Legge 244/2007).

## Articolo 2 – Caratteristiche del Tirocinio formativo e di orientamento

1. Il "soggetto ospitante" si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture, studenti iscritti all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, in tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 10 c. 3 lett. b) del Decreto Ministeriale 249/2010 e del Decreto attuativo 142/1998 della Legge 196/1997;
2. L'effettiva disponibilità ad accogliere tirocinanti con riferimento al numero e alla tipologia di inserimento (scuola d'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado, per classe di concorso) sarà oggetto di comunicazione fra il "soggetto ospitante" e il "soggetto promotore" all'inizio di ogni anno accademico;
3. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal "soggetto promotore" in veste di responsabile didattico –

organizzativo (tutor organizzatore / tutor coordinatore) e da un insegnante accogliente (tutor dei tirocinanti), individuato dal "soggetto ospitante". Le funzioni – rispettivamente di "tutor organizzatore" / "tutor coordinatore" e di "tutor dei tirocinanti", vengono espletate nel rispetto di quanto disposto all'art. 11 del DM 249/10, nell'ambito delle aree di competenza del "soggetto promotore" e del "soggetto ospitante";

4. Per ogni tirocinante viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- la/le struttura/e scolastica/che presso cui si svolge il tirocinio;
- i nominativi del "tutor organizzatore" / "tutor coordinatore" e del "tutor accogliente" (tutor dei tirocinanti);
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nell'Istituzione scolastica;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

5. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d., della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.

6. Il tirocinio non dà diritto ad alcun compenso nei confronti del tirocinante nel corso del periodo di tirocinio;

7. Le Istituzioni scolastiche non dovranno utilizzare i tirocinanti in sostituzione del personale di ruolo o per colmare le vacanze in organico, come dalla Direttiva 1° agosto 2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica;

### **Articolo 3 – Doveri del tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

### **Articolo 4 – Assicurazione e adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro**

1. Il "soggetto promotore" assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2. Il "soggetto ospitante" si impegna, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento al soggetto promotore e, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore).

3. Il "soggetto promotore" si impegna a far pervenire copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento:

- alla Regione (o alla Provincia delegata);
- alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, competenti per territorio in materia di ispezione;
- alle rappresentanze sindacali scolastiche

### **Articolo 5 – Durata della convenzione e rinnovo**

La presente convenzione ha la durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile previo consenso di entrambe le parti. Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicarsi via P.E.C. tre mesi prima della scadenza prevista. In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento dei tirocini già avviati

### **Articolo 6 – Gestione dei dati e clausole di riservatezza**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n°196 - codice in materia di protezione dei dati personali.

2. Le parti, titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto della Parte I – Titolo II del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n°196.

### **Articolo 7 – Foro competente**

1. Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia possa insorgere nell'applicazione della presente convenzione.

2. Qualora non risulti possibile risolvere la controversia, si conviene che il foro competente sia quello di Urbino.

Urbino, \_\_\_\_\_

PIETRO LOCONTE  
**Dirigente Scolastico/ Legale Rappresentante**

**per il Rettore**  
Prof. Giorgio Calcagnini

**il Delegato Rettorale**  
Prof. Alessandro Aldini

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 24 del Decreto Legislativo n.  
82/2005 e s.m.i.

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 24 del Decreto Legislativo n.  
82/2005 e s.m.i.

MOD04042017-DD

